



COMUNE DI CIMBERGO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 19.03.2024

Sommario

| | |
|---|----|
| CAPO I - OGGETTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI | 3 |
| Art. 1 - OGGETTO | 3 |
| Art. 2 - FINALITÀ..... | 3 |
| Art. 3 - DEFINIZIONI | 3 |
| CAPO II - SETTORI DI INTERVENTO E MATERIE ESCLUSE | 4 |
| Art. 4 - SETTORI DI INTERVENTO..... | 4 |
| Art. 5 - MATERIE ESCLUSE | 5 |
| CAPO III - SOGGETTI AMMESSI | 6 |
| Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI..... | 6 |
| Art. 7 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO..... | 6 |
| CAPO IV CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI | 8 |
| Art. 8 - CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E VANTAGGI ECONOMICI..... | 8 |
| Art. 9 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI..... | 9 |
| Art. 10 PATROCINIO | 10 |
| Art. 11 VANTAGGI ECONOMICI..... | 11 |
| Art. 12 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI | 12 |
| CAPO V DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO E ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE | 13 |
| Art. 13 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO..... | 13 |
| Art. 14 - RENDICONTAZIONE | 13 |
| Art. 15 - CONTROLLI | 14 |
| Art. 16 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE..... | 14 |
| Art. 17 ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA | 14 |
| CAPO VI -DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE | 15 |
| Art. 18 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE..... | 15 |

CAPO I - OGGETTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1 - OGGETTO

1. Il Comune di Cimbergo, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del principio di sussidiarietà ex art. 118 Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività rientranti nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, volte ad assicurare l'effettività dell'azione amministrativa su tutto il territorio comunale e per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 267/2000.
2. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, patrocini e vantaggi economici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge n. 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

Art. 2 - FINALITÀ

1. Il Regolamento è volto a fornire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, patrocini e vantaggi economici, ad Enti pubblici ed Associazioni, assicurando l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la loro concessione, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo che dovranno essere raggiunti attraverso l'erogazione delle risorse comunali, nei seguenti settori:
 - attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - attività per la tutela di valori tradizionali, culturali, educativi e religiosi;
 - sviluppo economico;
 - tutela dei valori ambientali;
 - interventi straordinari.

L'osservanza delle procedure, criteri e modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di contributi, patrocini e vantaggi economici da parte del Comune di Cimbergo.

Art. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) **contributi**: l'erogazione di somme di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione comunale, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Costituzione;
 - b) **vantaggi economici**: l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di coorganizzazione, diversi dall'erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e/o beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento di attività, iniziative, progetti di cui sopra;
 - c) **patrocini**: l'adesione simbolica del Comune di Cimbergo ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la comunità e il suo territorio, ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune.

CAPO II - SETTORI DI INTERVENTO E MATERIE ESCLUSE

Art. 4 - SETTORI DI INTERVENTO

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici a favore di persone, Istituzioni, Associazioni e ad Enti pubblici sono i seguenti:

A. Attività sportive e ricreative del tempo libero

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono indirizzati:

- alla pratica dello sport dilettantistico;
- alla formazione educativa e sportiva dei giovani;
- all'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

Alle Società ed Organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concessi unicamente vantaggi economici per l'uso degli impianti e strutture di proprietà comunale per l'organizzazione di importanti manifestazioni a carattere nazionale e sopranazionale.

B. Attività per la tutela di valori tradizionali, culturali, educativi e religiosi

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di Enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale, di particolare rilevanza per la collettività;
- a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di Cimbergo attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali per lo sviluppo del patrimonio delle comunità;
- a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani o altri gruppi sociali del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni e rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua rivalutazione.

La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto della effettiva rilevanza educativa e culturale, sia dell'attività già svolta che di quella programmata, e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale.

C. Sviluppo economico

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere il potenziamento dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

- all'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e manifestazioni, sulle attività esercitate nel Comune, sia che si tengano all'interno del territorio, che al di fuori di esso;
- all'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione di prodotti locali;
- all'organizzazione di iniziative qualificanti l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano il fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale.

- Gli interventi finanziari del Comune possono essere concessi ad Associazioni che coinvolgano tutte o in parte le aziende che operano sul territorio comunale purché in riferimento ad ambiti determinati e con finalità di perequazione territoriale.

Il concorso del Comune, per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui sopra, può comprendere anche la concessione temporanea e gratuita di locali, spazi, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

D. Tutela dei valori ambientali

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale sono principalmente finalizzati:

- al sostegno di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

Art. 5 - MATERIE ESCLUSE

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per cui trovano applicazione le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

- contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;
- forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati;
- contributi e vantaggi economici concessi ad associazioni e soggetti senza scopo di lucro, riconosciuti in apposito Albo comunale, a sostegno dell'attività ordinaria e continuativa, la cui regolamentazione è, comunque, definita dal Comune in sede di approvazione del progetto o della relativa convenzione;
- contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili o immobili in quanto disciplinati da disposizioni legislative o di regolamento;
- forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area dell'assistenza sociale.

CAPO III - SOGGETTI AMMESSI

Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI

1. Possono beneficiare di contributi, patrocini e vantaggi economici:
 - le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001;
 - le libere forme associative, iscritte al relativo Albo comunale, nonché le associazioni, le organizzazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro, non iscritti all'Albo delle libere forme associative;
 - altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che di coerenza con l'attività prevista dallo statuto.
2. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini, con esclusione degli interventi per lo sviluppo economico di cui al precedente articolo 4 sub C.
3. Il patrocinio e i vantaggi economici, per iniziative aventi scopo di lucro possono essere concessi esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:
 - gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
 - a sostegno di iniziative di particolare rilevanza volte a promuovere l'immagine e il prestigio del Comune di Cimbergo e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore della città e l'unanime condivisione, senza divisioni o rappresentazione di fazioni per la città stessa, e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale. Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto della presente disposizione.
4. Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio può essere concesso a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus. Può essere inoltre concesso a favore di altri Enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello spettacolare.
5. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e di solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o da altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.
6. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge funzioni di dirigente o Elevata Qualificazione dell'Ente o le ha svolte negli ultimi tre anni. Fanno eccezione al divieto, limitatamente alle organizzazioni sindacali e loro articolazioni e solo per quanto concerne i patrocini, le manifestazioni del 25 aprile e del 1° maggio.
Non è consentita, altresì, l'erogazione di contributi, sotto alcuna forma, che costituiscono sostegno economico nei riguardi di categorie economiche a favore dell'attività lavorativa svolta dalle categorie medesime.

Art. 7 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

1. Il Comune di Cimbergo riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio Comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

2. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'Associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante. Il Registro delle Associazioni (o Albo Comunale delle libere forme associative) è tenuto dall'Ufficio comunale competente ed è aggiornato annualmente e pubblicato nel sito internet.
3. Non è ammesso il riconoscimento di Associazioni segrete o aventi caratteristiche incompatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione Italiana, dalle norme vigenti e dallo Statuto.
4. Il Comune promuove, altresì, le forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento delle qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

L'Amministrazione può disciplinare l'attività di volontariato con apposito Regolamento.

CAPO IV CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

Art. 8 - CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E VANTAGGI ECONOMICI

1. I documenti di Programmazione economico-finanziaria dell'Ente individuano le risorse economiche da destinare ai contributi economici da erogare nel corso dell'Esercizio Finanziario.

I contributi potranno essere erogati solo a fronte di spese relative allo svolgimento dell'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta.

2. Non verranno considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente o a propri soci o aderenti per compensi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo.

Non sono ammesse spese di rappresentanza come pranzi, cene, rinfreschi, ecc., o trasferimenti a copertura di disavanzi derivanti dalla gestione di annualità precedenti.

Resta comunque nella facoltà dell'Amministrazione Comunale non ammettere a contributo le spese che non appaiano necessarie o giustificabili, in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.

3. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, Enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che negli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune, il quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di approfondimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. I contributi potranno essere erogati sia per attività di carattere continuativo sia per singole iniziative o progetti.

5. I contributi, il patrocinio e i vantaggi economici possono essere concessi altresì per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "*iniziative*" in base ai seguenti criteri:

- non devono essere in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;
- rilevanza dell'iniziativa ai fini della cura e promozione dello sviluppo sociale, economico, culturale, sportivo, turistico e ricreativo della collettività amministrata, nonché della tutela e valorizzazione ambientale, territoriale e delle tradizioni popolari;
- dimensioni dell'iniziativa nell'evenienza che abbia carattere sovracomunale;
- iniziative organizzate per sostituire, integrare o completare quelle attività che l'Amministrazione Comunale è istituzionalmente tenuta ad assolvere;
- grado di corrispondenza delle attività statutarie del soggetto richiedente con i settori di intervento prioritario dell'ente;
- grado di corrispondenza dei progetti/iniziativa/proposte con i programmi dell'Amministrazione

comunale;

- numero delle persone interessate, dei fruitori e durata temporale dell'iniziativa;
- valenza e ripercussione dell'attività organizzata sul territorio;
- grado di autonomia finanziaria e capacità di coinvolgere sponsor, finanziatori o portatori di interessi diversi;
- assenza di lucro;
- iscrizione al Registro delle Associazioni (o Albo Comunale delle libere forme associative), che costituisce condizione preferenziale.

I beneficiari di contributi, patrocini e vantaggi economici di cui al presente Regolamento devono essere in regola con il pagamento dei tributi ed eventuali sanzioni comunali.

6. In aggiunta ai criteri indicati al comma 5, il bando di cui al successivo articolo 9 può prevedere, annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione che si rendano necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 9 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. Annualmente l'Ente individua e pubblicizza, attraverso appositi bandi che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per cui è possibile presentare domanda di contributo per l'anno successivo, con indicazione del preventivo dell'iniziativa e dei termini per la presentazione delle istanze.

Le domande di contributo per programmi di interventi o attività di carattere continuativo e ricorrente, dovranno essere presentate a preventivo entro il 28 febbraio di ogni anno.

2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di riservare una quota all'assegnazione di contributi straordinari, senza o con previa pubblicazione di un bando. L'atto di concessione deve evidenziare, in ogni caso, il rispetto di quanto contemplato dai successivi commi.
3. Le domande, presentate impiegando la modulistica pubblicata sul sito internet dell'Ente, dovranno contenere:
 - la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
 - l'indicazione del contributo richiesto
 - una relazione con cui vengono evidenziate le spese preventivate
 - le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dell'iniziativa ivi comprese le contribuzioni da parte di altri soggetti ed il conseguente disavanzo preventivato;
 - l'assenza di fine di lucro.

Per le singole iniziative, le domande di contributo dovranno pervenire almeno 30 giorni prima dell'evento per cui si richiede il contributo. In casi motivati di particolare rilevanza potranno essere prese in considerazione anche domande pervenute al di fuori dei termini previsti.

4. La valutazione della domanda è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
5. In caso di istanza completa e regolare, entro 30 giorni dalla sua presentazione, i competenti Responsabili dei Settori comunali dovranno istruire le pratiche verificando che le richieste contengano i requisiti previsti; dovranno successivamente sottoporre gli elenchi delle domande pervenute all'esame della Giunta Comunale attestando, in modo chiaro e argomentato:

- la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente Regolamento;
- l'espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché all'esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.

La Giunta prende atto di tali attestazioni e fornisce indirizzo ai fini della concessione del contributo ivi compresa la sua entità.

6. Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo e non può comunque essere superiore al 50% dell'ammontare delle spese suddette. Tale percentuale può essere derogata fino al 100% della somma per cifre non superiori ai 1.000 euro.

Qualora lo ritenga opportuno, la Giunta Comunale motivatamente potrà emanare indirizzi in merito alla concessione di un ulteriore contributo, superiore a quello precedentemente stanziato, che comunque non dovrà essere superiore alle reali spese sostenute e quantificate a consuntivo.

Nel caso di concessione di contributo e di vantaggi economici per la medesima iniziativa, i limiti di cui al presente comma sono determinati con riguardo al valore dei benefici complessivamente riconosciuti.

7. L'erogazione materiale dei contributi concessi dall'Amministrazione Comunale avverrà mediante determinazione dei Responsabili dei Settori e sarà operata, salvo indicazione diversa della Giunta, per il 50% ad avvenuta esecutività della deliberazione di determinazione dell'importo del contributo.

L'eventuale liquidazione del restante 50 % del contributo assegnato avverrà previa presentazione di:

- richiesta di erogazione del saldo del contributo;
- relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata anche attraverso il contributo del Comune;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dove dovrà essere indicata la destinazione e l'impiego del contributo ottenuto;
- il Conto Consuntivo relativo all'anno in cui è stato concesso il contributo.

Il responsabile del Servizio interessato effettuerà, ai sensi di legge, controlli a campione sulle spese indicate nella dichiarazione; per le spese ammesse a contributo la documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per almeno 3 anni dall'erogazione del saldo.

8. Nel caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative o manifestazioni oggetto del contributo, il Responsabile del Settore disporrà la revoca o la riduzione del contributo.

Si procederà alla riduzione del contributo anche nel caso in cui emergano maggiori entrate e/o minori spese rispetto a quanto preventivato.

9. In caso di revoca, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo erogato in acconto con modalità che verranno individuate di volta in volta dal responsabile del servizio interessato.

10. La concessione del contributo comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione il logo del Comune di Cimbergo e la seguente dicitura: "CON IL CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CIMBERGO" pena la revoca del contributo assegnato.

Art. 10 PATROCINIO

1. Ai fini della concessione del Patrocinio, gli interessati dovranno presentare istanza, impiegando la modulistica presente sul sito istituzionale del Comune di Cimbergo secondo le modalità ivi indicate, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. In caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o vantaggio economico, si applicano le modalità e i termini previsti per le richieste di contributo e/o vantaggio

economico di cui al precedente art. 9 e al successivo art. 11.

2. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre il termine di cui al comma 1, unicamente per eventi non programmabili, connessi a situazioni imprevedibili e, in ogni caso, non possono essere concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione dell'istanza.

3. L'istruttoria è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

In caso di istanza completa e regolare, entro 30 giorni dalla sua presentazione, i Responsabili dei Settori comunali competenti per materia, dovranno istruire le pratiche, verificando che le richieste contengano i requisiti previsti e attestando in modo chiaro e argomentato:

- l'attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
- la rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art. 4;
- l'assenza di fini di lucro.

4. Il patrocinio è, quindi, concesso dal Sindaco o dall'Assessore di riferimento tenuto conto dell'attestazione positiva di cui di cui al comma precedente.

Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

5. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione il logo del Comune di Cimbergo e la seguente dicitura: "CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CIMBERGO".

Art. 11 VANTAGGI ECONOMICI

1. Gli interessati dovranno presentare istanza, impiegando la modulistica presente sul sito istituzionale del Comune di Cimbergo secondo le modalità ivi indicate, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

L'istruttoria è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

2. In caso di richiesta congiunta di vantaggi economici e contributo, si applicano le modalità e termini previsti per le richieste di contributo di cui al precedente art. 9, fatto salvo quanto specificato al successivo comma 4. Si applica, inoltre, il limite come fissato al precedente art. 9, comma 6.

3. Il vantaggio economico è concesso con Determinazione del Dirigente competente per materia, su istruttoria e proposta motivata del responsabile di procedimento e previo assenso scritto del Sindaco/Assessore. La determinazione dirigenziale deve evidenziare:

- la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente Regolamento, ivi compresa l'assenza di lucro;
- la esplicita motivazione sulla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché sull'esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;
- il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni

e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.

4. Il vantaggio economico è concesso per la singola iniziativa e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. Nel caso in cui l'impianto o struttura siano utilizzati con accesso al pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, previo nulla osta da parte comunale ai sensi di legge.
6. Il costo delle utenze sarà posto di regola a carico degli utilizzatori. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione.
7. L'atto di concessione del beneficio economico sarà subordinato all'accettazione delle condizioni sopra richiamate.

Art. 12 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per cui sono state concesse.
2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.
3. I beneficiari sono altresì tenuti a:
 - impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per cui è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
 - utilizzare come sede dell'iniziativa per cui è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia, sono a carico del beneficiario;
 - qualora la sede dell'attività per cui è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
 - valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
 - assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità, indicando le condizioni di accessibilità in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e impegnandosi a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.
4. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.
5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente Regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, regolamenti e disposizioni generali, settoriali e dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.
6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce, altresì, esonero dall'obbligo

di acquisire i permessi e i titoli abilitativi previste dalla normativa vigente.

CAPO V DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO E ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE

Art. 13 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. I soggetti beneficiari del patrocinio, vantaggi economici e contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune di Cimbergo in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative come specificato nel Regolamento medesimo.
2. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune di per la preventiva visione e approvazione.
3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione comunale.

Art. 14 - RENDICONTAZIONE

1. Il beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa, utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune, corredata dalla documentazione giustificativa ivi indicata e in particolare:

a) in caso di patrocinio per iniziative con scopo di lucro, entro 120 giorni dalla loro conclusione:

aa) documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza.

Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato, il beneficiario è escluso, per il successivo anno, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente Regolamento. Il Dirigente competente per materia cura comunica tempestivamente tale circostanza al Sindaco/Assessore, nonché ai Dirigenti dell'Ente;

ab) relazione dimostrativa dei risultati e benefici conseguiti dalla comunità locale nel caso di cui all'art. 6, comma 3, lettera b), ove richiesta.

Qualora la relazione non pervenga entro il termine indicato, il beneficiario è escluso, per i successivi 2 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Il dirigente che ha curato l'istruttoria comunica tempestivamente tale circostanza al Sindaco/Assessore e ai Dirigenti dell'Ente;

b) in caso di vantaggio economico, entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività:

- ba) rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;
- bb) nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.

Qualora tale documentazione non pervenga entro il termine stabilito, il beneficiario è escluso per i successivi 5 anni dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Il Dirigente competente cura la tempestiva comunicazione di tale circostanza al Sindaco/Assessore e ai Dirigenti dell'Ente;

c) in caso di contributo, entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività:

- ca) relazione illustrativa dell'attività svolta;
- cb) rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni ed eventuali contributi concessi da terzi, nonché le voci di spesa documentabili e

sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per cui è concesso il contributo.

La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo e l'esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente Regolamento per i successivi 5 anni. È fatto obbligo al dirigente competente di comunicare detta circostanza al Sindaco/Assessore e ai dirigenti dell'Ente.

2. Sulla base della rendicontazione presentata dal beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dall'atto di concessione e avuto riguardo ai limiti fissati dal precedente art. 9, commi 5 e 6. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione.
3. Qualora il Comune di Cimbergo risulti creditore nei confronti del beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente alla liquidazione del contributo.

Art. 15 - CONTROLLI

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.
2. Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione o violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art. 16 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE

1. Sono a carico del Dirigente competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

Art. 17 ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse dal Comune, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione annuale dell'Albo dei beneficiari ai sensi delle vigenti disposizioni, a cura del Settore Finanziario entro il mese di giugno dell'anno successivo.

Entro il 30 marzo di ogni anno la Giunta Comunale dovrà approvare gli elenchi dei beneficiari di provvidenze economiche, suddivisi per settore di intervento. Gli elenchi dovranno essere affissi all'Albo Pretorio on line del Comune, per la durata prevista dalla legge e pubblicizzati secondo le modalità previste dall'articolo 2 del D.P.R. n. 118/2000 assicurandone la massima facilità di accesso e pubblicità, consentendone l'accesso gratuito anche per via telematica, attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune.

2. I benefici economici sono inseriti nell'Albo con l'indicazione del valore economico, individuato secondo le norme del presente Regolamento.

Negli elenchi dovranno essere riportate le seguenti informazioni minime:

Per gli Enti pubblici, associazioni e comitati ed altri soggetti beneficiari dei contributi:

- denominazione e sede dell'ente, associazione, comitato, ecc.;
- tipo e quantificazione delle provvidenze;
- estremi della determina di concessione;
- disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

Per le persone fisiche:

- Iniziali del cognome e del nome;
- tipo e quantificazione delle provvidenze;
- estremi della determina di concessione;
- disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

Agli adempimenti per la tenuta dell'Albo sarà incaricato un dipendente che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

CAPO VI -DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione.

Copia del presente Regolamento dovrà essere trasmessa agli Enti ed alle Associazioni che operano sul territorio comunale.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono ritenersi abrogate le norme Regolamentari di questo comune eventualmente in contrasto con le sue disposizioni.